

Informativa alla clientela titolare di mutui relativi ad edifici sgomberati o inagibili in conseguenza delle avverse condizioni metereologiche nel territorio della provincia di Brescia verificatesi nei giorni dal 20 ottobre al 10 novembre 2023.

Con l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile del 9 maggio 2024, n. 1083 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2024, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2024 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, nei giorni dal 20 ottobre al 10 novembre 2023, hanno colpito il territorio della provincia di Brescia.

Si informano i mutuatari che UBS è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza di cui sopra. La misura è disposta a favore di soggetti privati o imprese titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o resi inagibili.

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 16 giugno 2024 presentando alla banca apposita richiesta scritta corredata da un'autocertificazione del danno resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

I mutuatari potranno optare per la sospensione:

- dell'intera rata comprensiva sia della quota capitale che degli interessi,
- della sola quota capitale. La scelta di questa modalità prevede la corresponsione degli interessi calcolati sull'ammontare del debito residuo al momento della sospensione.

La sospensione può essere richiesta fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile, ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza pari a 12 mesi dalla data della deliberazione, ossia non oltre il 15 aprile 2025, salvo proroghe.

La sospensione è a titolo gratuito e comporta un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto, le garanzie costituite in favore di UBS per l'adempimento delle obbligazioni a carico dei mutuatari mantengono la loro validità ed efficacia. Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della banca, verrà ripristinato l'addebito delle rate sul conto corrente per un importo pari a quello contrattualmente previsto oltre all'importo pro rata degli interessi maturati durante il periodo di sospensione. Tale importo verrà comunicato ai mutuatari al termine del periodo di sospensione.